

CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO COMUNE DI RICCIONE

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

Il presente codice di comportamento di seguito denominato “Codice” integra e specifica nell’amministrazione Comunale di Riccione le previsioni del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001” di seguito denominato “Codice Generale”, emanato con DPR 16.04.2013 n. 62, operante a decorrere dal 19.06.2013.

Art. 2 Ambito di applicazione

I Codici si applicano a tutti i dipendenti del Comune di Riccione, a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i dirigenti nonché all'Istituzione Cultura di Riccione e si estende a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le società partecipate dall'amministrazione comunale nel proprio ordinamento sono tenuti a recepire il Codice generale

Per conseguire la finalità del presente articolo sono inserite apposite clausole del rispetto del presente Codice e del Codice Generale, nei contratti individuali di lavoro subordinato, negli atti di incarico, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi. Per i soggetti non dipendenti le clausole devono altresì prevedere l'ipotesi di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal presente Codice e del Codice Generale.

Le disposizioni del presente Codice hanno natura cogente e trovano applicazione, dalla data di approvazione dello stesso, anche nei confronti dei lavoratori già titolari di rapporti di lavoro subordinato con il Comune di Riccione.

Articolo 3 Regali, compensi e altre utilità

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 “Regali, compensi e altre utilità” del DPR 16/04/2013 n. 62, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

I regali ricevuti per lo svolgimento di un'attività dovuta di qualunque valore essi siano, nonché i regali d'uso, singoli o plurimi, di valore superiore a quanto previsto dal precedente comma, sono restituiti al soggetto erogatore o acquisiti dall'ente che li destina in beneficenza, secondo la valutazione operata dal Dirigente competente, o dal Sindaco, nel caso in cui il regalo sia stato ricevuto dal dirigente.

Sono escluse da suddetta disciplina eventuali agevolazioni cui il dipendente ha accesso in virtù di convenzioni sottoscritte tra l'amministrazione e soggetti che erogano prestazioni in regime agevolato per i dipendenti.

Articolo 4

Controlli

I dirigenti provvedono alla costante vigilanza sul rispetto dei Codici di comportamento da parte dei dipendenti assegnati alla propria struttura ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.

Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei Codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei Codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance.

Rimane ferma la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei Codici di comportamento. Le segnalazioni dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate di copia del documento di identità del sottoscrittore ed eventuale recapito telefonico per contatti. Non saranno prese in considerazione richieste generiche o formulate in modo anonimo.

L' OIV svolge attività di supervisione sull'applicazione dei codici ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D.lgs. 165/2001.

Articolo 5

Effetti

La violazione dei doveri contenuti nei Codici costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito di relativo procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Oltre agli ulteriori possibili effetti di natura penale, amministrativa, civile e contabili, dette violazioni rilevano anche in ordine alla misurazione e valutazione della performance del dipendente e del dirigente.

Articolo 6

Disposizioni finali e transitorie

Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

L'Amministrazione Comunale di Riccione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, unitamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici denominato "Codice Generale".

Il presente codice ai sensi dell'art. 54, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è soggetto a revisione con cadenza annuale secondo la procedura indicata dall'art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base della prassi applicativa, di normative sopravvenute e di esigenze connesse al piano triennale della corruzione.